

AVVISO PUBBLICO MULTINTERVENTO SRE04-SRD14

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DI SOSTEGNO

Risposte a richieste di chiarimenti

1. UNITA' LOCALE E PLURALITA' DI IMMOBILI - Il progetto può insistere su due unità immobiliari distinte, ancorché appartenenti alla medesima particella catastale? Ai fini del requisito CR14, tali unità sono considerate un'unica unità locale/operativa?

Sì, il progetto può interessare due unità immobiliari distinte, anche se appartenenti alla medesima particella catastale, purché entrambe siano funzionalmente riconducibili al progetto e all'attività oggetto di sostegno. Ai fini del requisito CR14, deve essere individuata almeno una unità locale/operativa del beneficiario nel territorio del GAL. L'unità locale/operativa rilevante ai fini del requisito è quella indicata nel Piano Aziendale e nel Fascicolo aziendale e alla quale è riferita la documentazione prevista dall'Avviso. La mera appartenenza di più unità immobiliari alla stessa particella catastale non determina, di per sé, la loro qualificazione come un'unica unità locale/operativa.

2. CRITERIO P02 – LOCALIZZAZIONE - Con quale criterio viene attribuito il punteggio qualora il progetto comprenda immobili ubicati in zone differenti? Si fa riferimento all'ubicazione prevalente per spesa ammessa o ad altro parametro?

Il criterio P02 attribuisce il punteggio in relazione alla localizzazione dell'insediamento, prevedendo 20 punti per l'investimento produttivo nell'agro e 10 punti per l'investimento produttivo in centro storico. L'Avviso non disciplina il caso in cui il medesimo progetto interessi più immobili ubicati in differenti zone urbanistiche e non individua, a tal fine, un criterio di prevalenza basato sulla spesa ammessa o su altro parametro.

Si chiede inoltre se la località Torre Canne, frazione del Comune di Fasano, sia riconducibile alla nozione di "centro storico" o di "agro" ai fini del medesimo criterio.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio P02, la localizzazione dell'immobile oggetto di investimento è verificata sulla base dello stralcio del vigente strumento urbanistico del Comune di riferimento, con individuazione della particella interessata dall'intervento. Pertanto, anche per gli immobili ubicati nella località Torre Canne, la riconducibilità alla categoria "centro storico" ovvero "agro" è determinata in funzione della specifica classificazione urbanistica della particella oggetto di investimento.

3. NUMERO DI DOMANDE E SOGGETTI COLLEGATI - Quante domande di sostegno può presentare il medesimo soggetto richiedente? Le Disposizioni attuative prevedono limitazioni per richiedenti collegati o associati ai sensi della normativa sulla dimensione di impresa?

Il presente Avviso è finalizzato all'avviamento di una nuova impresa. Pertanto, ciascun soggetto richiedente presenta una sola domanda di sostegno, riferita alla nuova attività imprenditoriale oggetto del Piano aziendale e comprendente obbligatoriamente entrambi gli interventi SRE04 e SRD14.

Le Disposizioni attuative non prevedono una specifica limitazione alla partecipazione per il solo fatto che i richiedenti siano imprese collegate o associate ai sensi della normativa sulla dimensione d'impresa. Tali rapporti rilevano ai fini della verifica della dimensione dell'impresa e dei requisiti previsti dall'Avviso. Resta comunque ferma l'applicazione della clausola di elusione: qualora più soggetti, anche collegati o associati, abbiano creato artificialmente le condizioni per ottenere più benefici, frazionare un'unica iniziativa o

aggirare limiti e condizioni dell'Avviso, le relative domande saranno valutate ai fini dell'ammissibilità secondo quanto previsto dalla normativa e dalle Disposizioni attuative.

4. TITOLO DI POSSESSO (DOC06) - Ai fini del DOC06, il comodato d'uso gratuito stipulato per scrittura privata registrata tra privati costituisce titolo idoneo, oppure è richiesta la locazione registrata?

Si segnala che su una delle due unità grava un diritto di usufrutto in capo a terzo soggetto. Si intende far sottoscrivere l'atto congiuntamente dall'usufruttuario e dai nudi proprietari, con espressa garanzia di questi ultimi al mantenimento e al rinnovo del titolo per l'intero periodo di impegno. Si chiede conferma dell'idoneità di tale soluzione.

Come previsto dalle "Disposizioni attuative e gestionali comuni", par. 7.1.3, il beneficiario deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata, oppure titolare di un diritto personale di godimento, con esclusione del comodato d'uso, che preveda espressamente la facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. Pertanto, il comodato d'uso gratuito, ancorché stipulato mediante scrittura privata registrata, non costituisce titolo idoneo ai fini dell'intervento.

Nel caso di immobile gravato da diritto di usufrutto, il titolo dovrà essere costituito dal soggetto legittimato a concedere il godimento dell'immobile e dovrà garantire la disponibilità dello stesso per l'intero periodo di impegno previsto dall'Avviso, nonché contenere l'espressa autorizzazione alla realizzazione degli investimenti. Ove necessario in relazione alla natura e alla durata del titolo, dovrà essere acquisito anche l'assenso dei nudi proprietari e la garanzia al mantenimento/rinnovo del titolo per l'intero periodo di impegno.

5. CRITERIO P01 - PLURALITA' DI CODICI ATECO Qualora l'impresa risulti iscritta con più codici ATECO, quale di essi rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio? Il codice prevalente, quello associato all'unità locale, oppure quello dell'attività su cui ricade l'investimento?

Il bando è rivolto a nuove imprese, ossia a imprese che si costituiscono successivamente alla pubblicazione del bando sul BURP. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio P01, rileva il codice ATECO relativo all'attività che l'impresa intende esercitare e alla quale è riferito l'investimento oggetto della domanda di finanziamento.

6. CODICE ATECO 55.9 "ALTRI SERVIZI DI ALLOGGIO" - Il codice 55.9, ricompreso in Lista A, è utilizzabile per un progetto di ospitalità gestita su più unità abitative in centro storico, oppure per tale tipologia di attività codesto GAL ritiene applicabile il codice 55.2, ricompreso in Lista C?

Il codice ATECO da indicare deve corrispondere all'attività effettivamente esercitata e oggetto dell'investimento. L'Avviso ricomprende il codice 55.9 "Altri servizi di alloggio" nella Lista A e il codice 55.20.4 "Bed and breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze" nella Lista C. La corretta individuazione del codice ATECO dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività e non dalla sola circostanza che l'ospitalità sia organizzata su più unità abitative. Si invita pertanto il richiedente a verificare con il proprio consulente/commercialista il codice ATECO coerente con l'attività che si intende esercitare.

7. CRITERIO P05 - CANTIERABILITA' - Ai fini dell'attestazione di immediata cantierabilità di cui al DOC16, è sufficiente che il titolo abilitativo edilizio (SCIA) risulti depositato ed efficace alla data di rilascio della domanda di sostegno?

Sì. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio P05, il progetto deve risultare immediatamente cantierabile alla data di presentazione della Domanda di Sostegno. Nel caso in cui siano necessari titoli abilitativi, il tecnico incaricato dovrà attestare nel DOC16 che tutti i titoli necessari sono stati acquisiti e risultano efficaci alla data di presentazione della domanda.

La mancata disponibilità del titolo abilitativo alla data della Domanda di Sostegno non determina di per sé l'inammissibilità del progetto, ma comporta la mancata attribuzione del punteggio relativo alla cantierabilità. In tal caso, per gli interventi che prevedono opere edili, i titoli abilitativi dovranno essere acquisiti entro il termine previsto per l'avvio delle attività, fissato dall'Avviso in 6 mesi dalla concessione.

8. TERMINE DI SCADENZA - Si chiede infine conferma dell'orario esatto del termine finale per il rilascio della domanda di sostegno del 10 novembre 2026, indicato nel bando come "ore 11.59".

Il termine finale per la compilazione, stampa e rilascio della Domanda di Sostegno tramite il portale SIAN/AGEA è fissato alle ore 11:59 del 10 novembre 2026. Pertanto, l'orario indicato è da intendersi come ore 11:59 antimeridiane (a.m.).

9. Il progetto deve essere localizzato in determinate aree dei comuni indicati nel Bando?

L'intervento deve essere localizzato nel territorio del GAL Valle d'Itria, comprendente i Comuni di Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca. Ai fini dell'ammissibilità territoriale, l'Avviso non prevede ulteriori limitazioni a specifiche aree interne dei suddetti Comuni.

10. Devono essere situati in zone agricole? Se sì, in che modo posso verificare la corretta ubicazione ai fini dell'ammissibilità al Bando?

No, ai fini dell'ammissibilità l'intervento non deve necessariamente essere localizzato in zona agricola. Deve ricadere nel territorio di uno dei Comuni del GAL Valle d'Itria. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio P02, la localizzazione dell'intervento viene verificata sulla base dello stralcio del vigente strumento urbanistico comunale, con riferimento alla particella interessata dall'investimento.

11. Il criterio P02 attribuisce 20 punti all'investimento produttivo realizzato "nell'agro" e 10 punti a quello realizzato "in centro storico". L'Avviso non contiene una definizione del termine "agro". Si chiede pertanto di precisare se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, per "agro" debba intendersi:
a) l'appartenenza dell'immobile ad area tipizzata come zona agricola dallo strumento urbanistico comunale vigente; ovvero
b) la localizzazione dell'investimento al di fuori del perimetro del centro abitato, in contrada o frazione rurale, indipendentemente dalla tipizzazione urbanistica.

Si chiede inoltre di precisare quale punteggio competa a un investimento realizzato in immobile ubicato in contrada rurale esterna al perimetro del centro abitato e del centro storico, ma tipizzato dal vigente strumento urbanistico come zona B/4 residenziale di completamento.

Il punteggio verrà attribuito verificando la localizzazione della particella nell'ambito del piano urbanistico comunale.

La zona agricola è qualificata come E nei piani urbanistici, pertanto tutti il resto è da considerarsi centro.

12. Il DOC15 richiede lo stralcio del piano urbanistico vigente con segno grafico sulla particella oggetto di intervento “al fine di dimostrare l'appartenenza dello stesso alle aree tipizzate come zona agricola”. Si chiede di precisare:

a) se tale documento costituisca requisito di ammissibilità della domanda di sostegno per la generalità dei richiedenti, ovvero se sia pertinente ai soli richiedenti che intendano rivendicare il punteggio previsto dal criterio P02 per la localizzazione “nell'agro”;

b) se, conseguentemente, l'ubicazione dell'immobile in zona urbanistica diversa da quella agricola comporti l'inammissibilità della domanda, ovvero incida esclusivamente sull'attribuzione del punteggio.

Si rileva al riguardo che il paragrafo 7 “Ambito territoriale” dell'Avviso estende l'applicabilità degli interventi all'intero territorio dei Comuni di Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca, senza distinzioni fondate sulla zonizzazione urbanistica.

Il DOC15 - stralcio del piano urbanistico è un documento obbligatorio previsto dal bando.

L'intero territorio del Gal è area eleggibile. L'ubicazione dell'immobile in zona urbanistica diversa da quella agricola incide esclusivamente sull'attribuzione del punteggio.

13. Il criterio CR02 stabilisce che i beneficiari non possono esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., e l'impegno IM08 estende tale divieto all'intero periodo di stabilità dell'operazione, con penalità di decadenza. Si chiede di precisare se il divieto:

- a) riguardi esclusivamente l'impresa beneficiaria in quanto soggetto giuridico; ovvero
- b) si estenda alla posizione individuale dei soci della medesima.

L'impresa beneficiaria quale soggetto giuridico autonomo non deve esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

14. Il leasing di beni ed attrezzature è una spesa ammessa nel bando?

Sì. Il leasing è ammesso per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e dalle Disposizioni attuative.

Resta fermo l'obbligo del beneficiario di garantire la stabilità dell'operazione finanziata per cinque anni dal ricevimento del saldo finale. Pertanto, i beni acquisiti mediante leasing devono rimanere nella disponibilità del beneficiario e destinati all'attività finanziata per l'intero periodo di stabilità. Qualora il contratto di leasing abbia una durata inferiore, il beneficiario dovrà assicurare la continuità nella disponibilità del bene, mediante l'esercizio del riscatto, senza determinare modifiche sostanziali dell'operazione finanziata. Sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore stesso fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi e di conseguenza non sono rimborsabili i seguenti costi relativi al contratto di leasing: il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi e la garanzia del concedente.

15. Il bando all'art.5 prevede “Il contributo pubblico massimo totale concedibile per progetto (SRE04+SRD14) non può superare euro 200.000”, cosa si intende?

Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (UE) 2022/2472, l'aiuto pubblico concedibile nell'ambito del progetto CLLD è soggetto al limite massimo di euro 200.000,00. Pertanto, indipendentemente dall'ammontare complessivo degli investimenti proposti, il contributo pubblico riconoscibile, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (UE) 2022/2472 non potrà in ogni caso superare euro 200.000,00, considerando complessivamente il premio SRE04 e il contributo relativo all'intervento SRD14. Tale limite è riferito alla somma del premio previsto dall'intervento SRE04 e del contributo pubblico riconosciuto

sull'investimento a valere sull'intervento SRD14. Pertanto si precisa ulteriormente che il limite di euro 200.000,00 richiamato dall'articolo 61 del Regolamento (UE) 2022/2472 costituisce il massimale massimo di aiuto pubblico concedibile per il progetto CLLD e opera indipendentemente dai massimali di spesa e di contributo stabiliti dal presente Avviso per i singoli interventi SRE04 e SRD14. Ai fini della determinazione del sostegno spettante, trovano applicazione in primo luogo i limiti specifici previsti dal bando (minimo €. 40.000,00 massimo €. 100.000,00); in ogni caso, la somma complessiva del premio SRE04 e del contributo SRD14 non potrà superare il limite generale di euro 200.000,00 previsto dall'articolo 61 del Regolamento (UE) 2022/2472.

16. Siamo una cooperativa sociale operante sul territorio del GAL, possiamo partecipare al bando?

La forma cooperativa può rientrare tra i soggetti ammissibili previsti dall'Avviso, purché siano rispettati tutti i requisiti richiesti. Tuttavia, il bando è finalizzato all'avviamento di nuove attività imprenditoriali e l'“effettivo insediamento” del soggetto richiedente non deve essere avvenuto anteriormente alla data di pubblicazione dell'Avviso. Pertanto, una cooperativa già attiva e operante prima della pubblicazione del bando non può accedere al sostegno per l'avvio della medesima attività.

17. Sono un coltivatore diretto e vorrei realizzare una casa vacanza, posso partecipare al bando?

No. Ai sensi del criterio CR02 dell'Avviso, i beneficiari non possono esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, fatta eccezione per le imprese agromeccaniche individuate con codice ATECO 01.61.00. Pertanto, un coltivatore diretto che esercita attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. non può partecipare al bando per realizzare una casa vacanza.

18. Nel criterio P04, quando si parla di “titolare o compagine sociale” si riferisce anche alla percentuale di quote detenute?

Per “compagine sociale” si intende l'insieme dei soci che compongono la società. Pertanto, ai fini del criterio P04, nel caso di ditta individuale si fa riferimento al titolare, mentre nel caso di società si fa riferimento alla composizione della compagine sociale.

Ne consegue che, ai fini dell'attribuzione dei 15 punti previsti per il requisito “Titolare o Compagine Societaria composta per più del 50% da donne”, per la ditta individuale il requisito è soddisfatto qualora il titolare sia donna; per le società, il requisito è soddisfatto qualora le donne rappresentino più del 50% dei soci che compongono la compagine sociale.

Il criterio, nella formulazione dell'Avviso, fa riferimento alla composizione della compagine societaria e non alla percentuale di quote detenute, salvo diversa specifica previsione.

19. Vorrei presentare un progetto per l'avvio di un'attività di B&B o simile. I fabbricati sono stati recentemente ristrutturati ed efficientati anche con il Superbonus. Vorrei valorizzare le aree esterne con nuove zone a verde, implementazione di specie arboree, nuove pavimentazioni e camminamenti. Nessuno degli interventi a progetto riguarderà il fabbricato in quanto completo ed operativo. Vorrei chiedervi se ci possono essere problemi nell'ipotetica ammissione al bando per via del Superbonus, pur non dovendo toccare nulla dei fabbricati ma solo la sistemazione esterna.

L'aver beneficiato del Superbonus sul fabbricato non determina, di per sé, l'inammissibilità della domanda, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo e doppio finanziamento (art. 16 disposizioni attuative e procedurali comuni).

Trattandosi, tuttavia, di un Avviso finalizzato all'avvio di una nuova attività imprenditoriale, gli investimenti proposti devono risultare strettamente coerenti e funzionali alla realizzazione e allo svolgimento dell'attività oggetto della start-up.

Le spese ammissibili comprendono anche interventi di miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento delle pertinenze dei beni immobili. Possono pertanto essere proposti interventi riguardanti esclusivamente le aree esterne pertinenziali, quali sistemazioni a verde, piantumazioni, pavimentazioni e camminamenti, purché nel Piano aziendale sia dimostrata:

l'effettiva pertinenzialità delle aree rispetto all'immobile destinato all'attività;

la stretta funzionalità degli interventi rispetto all'avvio e allo svolgimento della nuova attività imprenditoriale;

la congruità e proporzionalità dell'estensione e del costo degli interventi rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'attività prevista.

Il Piano aziendale dovrà, pertanto, rappresentare compiutamente la situazione di partenza del complesso immobiliare, l'idea imprenditoriale, le attività da realizzare, gli obiettivi e i risultati attesi, evidenziando in modo puntuale la funzione svolta dagli interventi esterni nell'ambito dell'iniziativa.

Le superfici interessate dovranno essere chiaramente individuate negli elaborati progettuali, specificandone estensione, destinazione d'uso e funzione rispetto all'attività finanziata. Le spese potranno essere riconosciute esclusivamente con riferimento alle superfici effettivamente necessarie e strettamente funzionali all'attività oggetto del Piano aziendale.

Non risultano, invece, sufficienti interventi di mera sistemazione, abbellimento o riqualificazione generale delle aree esterne qualora privi di un diretto e documentato collegamento con la nuova attività da avviare.

La valutazione dovrà pertanto essere effettuata non sulla sola astratta ammissibilità della singola tipologia di spesa, quale una pavimentazione, un camminamento o una sistemazione a verde, ma sulla coerenza complessiva dell'investimento con le finalità dell'Avviso e con il progetto imprenditoriale.

In particolare, ai fini dei criteri CR09, CR20 e CR28, il Piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale e le tappe essenziali del progetto; l'investimento SRD14 deve riguardare l'attività oggetto della start-up e le spese devono risultare indispensabili e pertinenti rispetto al progetto.

Ne consegue che un investimento costituito esclusivamente da sistemazioni a verde e camminamenti esterni, soprattutto qualora l'immobile risulti già sostanzialmente idoneo allo svolgimento dell'attività, può essere considerato ammissibile solo laddove sia adeguatamente motivato e documentato il carattere necessario e funzionale di tali opere rispetto all'avvio dell'attività ricettiva, e non la loro natura di semplice miglioramento accessorio dell'immobile.